

---

## **ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVO'**

### **CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI PER L’ ANNO SCOLASTICO 2026/2027**

L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza educativa a favore di alunni con bisogni educativi speciali per l’anno scolastico 2026/2027.

CPV: 80340000-9 “Servizi Speciali di Istruzione”

CUP: Appalto non soggetto ad apposizione di CUP

## **- PARTE AMMINISTRATIVA E TECNICA -**

### **INDICE**

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto                                                   | 3  |
| Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività              | 4  |
| Art. 3 – Modalità di gestione del servizio.                                                | 5  |
| Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante                                       | 7  |
| Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi                          | 7  |
| Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto                                           | 8  |
| Art. 8 – Durata del contratto                                                              | 8  |
| Art. 9 – Importo del contratto                                                             | 8  |
| Art. 10 – Revisione dei prezzi                                                             | 9  |
| Art. 12– Avvio dell'esecuzione del contratto                                               | 9  |
| Art. 13 – Anticipazione del prezzo                                                         | 10 |
| Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto                                        | 10 |
| Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità                            | 10 |
| Art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso                                | 10 |
| Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto                                          | 11 |
| Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore economico                                      | 11 |
| Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto | 11 |
| Art. 22 – Subappalto                                                                       | 12 |
| Art. 23 – Tutela dei lavoratori                                                            | 12 |
| Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto  | 12 |
| Art. 25 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati                                       | 12 |
| Art. 26 – Sicurezza                                                                        | 12 |
| Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico                                   | 13 |
| Art. 28 – Trattamento dei dati personali                                                   | 13 |
| Art. 32 – Risoluzione del contratto                                                        | 14 |
| Art. 33 – Recesso                                                                          | 15 |
| Art. 34 – Doveri di Riservatezza                                                           | 15 |
| Art. 35 – Definizione delle controversie                                                   | 15 |
| Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari                       | 15 |
| Art. 37 – Obblighi in materia di legalità                                                  | 15 |
| Art. 38 – Spese contrattuali                                                               | 16 |
| Art. 39 – Disposizioni anticorruzione                                                      | 16 |
| Art. 40 – Norma di chiusura                                                                | 17 |

**Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di assistenza educativa a favore di alunni con bisogni educativi speciali per l'anno scolastico 2026/2027.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano nella gestione dei servizi per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali dell'ente appaltante, ai sensi dell'articolo 74 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5, le cui caratteristiche tecniche sono regolate all'interno dell'Allegato 1 paragrafo 4.28.1 della Versione 1.2 del Bando Unico di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento approvato con determinazione del Dirigente del Servizio contratti e centrale acquisti - APAC di n. 14227 del 19 dicembre 2023, con riferimento alla CPV 80340000-9 "Servizi Speciali di Istruzione".
3. L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

| <b>LOTTO 1</b>                                                                                                                    | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo del linguaggio, dell'attenzione e iperattività e delle abilità scolastiche | SP FONDO      | 168                                                   | 228                                               |

| <b>LOTTO 2</b>                                                                 | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo dello spettro autistico | SP FONDO      | 350                                                   | 475                                               |

| <b>LOTTO 3</b>                                                                                                                          | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo dello spettro autistico, che necessitano di assistenza nella comunicazione (CAA) | SP CAVARENO   | 196                                                   | 266                                               |

| <b>LOTTO 4</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo del linguaggio espressivo e della sfera emozionale, servizio a studenti con plusdotazione, difficoltà comportamentali, relazionali e della sfera emotiva | SP CAVARENO   | 294                                                   | 399                                               |

| <b>LOTTO 5</b>                                                                 | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo dello spettro autistico | SP SARNONICO  | 378                                                   | 513                                               |

| <b>LOTTO 6</b>                                                                                                                             | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sevizio agli studenti e alle studentesse con lieve disabilità fisica, disturbo del linguaggio, dell'attenzione e delle abilità scolastiche | SP SARNONICO  | 196                                                   | 266                                               |

| <b>LOTTO 7</b>                                                                                      | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con disturbo del linguaggio e difficoltà di apprendimento | SP BREZ       | 140                                                   | 190                                               |

| <b>LOTTO 8</b>                                                             | <b>SCUOLE</b> | <b>Numero ore complessive settembre-dicembre 2026</b> | <b>Numero ore complessive gennaio-giugno 2027</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Servizio agli studenti e alle studentesse con condizioni di gravità fisica | SSPG FONDO    | 210                                                   | 285                                               |

4. I singoli Lotti prestazionali, in quanto funzionalmente autonomi e distinti in base alle caratteristiche specifiche del servizio di cui necessitano gli utenti a cui lo stesso intervento è rivolto - sono fruibili direttamente e indipendentemente dalla realizzazione e aggiudicazione degli altri.

5. I concorrenti possono presentare offerta e concorrere per più lotti. L'aggiudicazione di uno dei lotti **non preclude** l'aggiudicazione di altri lotti del presente appalto.

#### **Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso i plessi/sedi staccate dell'Istituto Comprensivo Fondo-Revò e relative pertinenze e nei luoghi di svolgimento di attività didattiche esterne agli edifici scolastici.
2. Il soggetto affidatario si impegna a favorire l'integrazione scolastica degli studenti di cui all'articolo 1 comma 2 ad essa affidati:

- a) fornendo assistenza diretta agli alunni in orario scolastico nel limite del monte ore indicato per ciascun lotto, considerando che l'eventuale accompagnamento o accoglienza dell'alunno a scuola o presso le strutture educative e riabilitative esterne indicate dall'Istituzione scolastica è parte delle ore remunerate di attività diretta con l'alunno;
- b) collaborando con gli insegnanti di sostegno e di classe all'elaborazione del piano educativo individualizzato (P.E.I.) e/o del piano educativo personalizzato (P.E.P.) degli alunni ed alla sua realizzazione;
- c) **partecipando agli incontri di programmazione** (disponibilità a partecipare agli organi collegiali/di programmazione didattico-educativa, altre istituzioni e famiglie) con gli insegnanti e consigli di classe, degli organi collegiali (nei quali sono trattati argomenti inerenti all'integrazione scolastica), agli incontri con i servizi specialistici garantendo inoltre i rapporti con le famiglie, secondo le modalità concordate in sede di definizione del servizio **e per un numero di ore almeno pari al 5% delle ore frontali;**
- d) garantendo l'assistenza, ove richiesto, anche in caso di uscite che si protraggono oltre il normale orario scolastico nell'arco della giornata;
- e) garantendo l'accompagnamento anche in caso di viaggi d'istruzione di più giorni per l'intera durata degli stessi; in questo caso l'Istituzione scolastica presenta, con ragionevole anticipo, specifica comunicazione scritta;
- f) garantendo, con comunicazione da presentarsi almeno 10 giorni prima, la presenza del personale anche durante gli esami;
- g) avvalendosi di personale in possesso dei requisiti richiesti per l'accreditamento dei soggetti destinati ad operare con studenti con BES di cui al D.P.P. n. 17-124/Leg. Del 08/05/2008 e in **possesso di comprovata esperienza e formazione specifica per il singolo lotto di almeno 12 ore;**
- h) garantendo, nel limite del possibile, la continuità nell'assegnazione del personale assistente ad ogni alunno;
- i) garantendo disponibilità alla programmazione condivisa del recupero delle ore non effettuate per assenze dell'alunno o dell'operatore;
- j) in riferimento all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, garantendo l'impiego di personale che non abbia riportato condanne penali, né di avere in corso procedimenti penali, per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del Codice Penale.
- k) previo confronto con il dirigente scolastico o suo delegato prestare servizio anche in caso di assenza dell'alunno portatore dei bisogni educativi e speciali;
- l) garantendo la fornitura dei DPI in ossequio alla normativa vigente.

3. L'aggiudicatario è obbligato a svolgere le attività indicate nel presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché le attività indicate e descritte all'interno dell'offerta tecnica prodotta;

### **Art. 3 – Modalità di gestione del servizio.**

1. I contatti tra Istituto scolastico e aggiudicatario vengono gestiti dai docenti delegati e dal responsabile di servizio dell'appaltatore, coinvolgendo lo stesso nella co-progettazione dell'intervento.
2. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall'appaltatore risponderà del proprio operato nell'ambito dell'attività scolastica al dirigente scolastico e al responsabile di servizio dell'appaltatore.

3. Durante il servizio il personale messo a disposizione dall'appaltatore compilerà apposito registro delle ore effettuate.
4. In caso di assenza programmata dell'alunno assistito le ore non effettuate verranno recuperate nel periodo di durata del contratto per la medesima tipologia del servizio affidato ivi comprese le attività didattiche esterne (viaggi di istruzione-uscite didattiche).
5. In caso di assenza non programmata dell'alunno assistito, il personale educativo interromperà il servizio dall'ora successiva a quella in cui si viene a conoscenza dell'assenza dell'alunno, le ore non effettuate verranno recuperate nel periodo di durata del contratto per la medesima tipologia del servizio affidato ivi comprese le attività didattiche esterne (viaggi di istruzione-uscite didattiche); in alternativa, previo accordo con il dirigente il personale educativo rimane a disposizione del dirigente scolastico per altre necessità analoghe dell'Istituzione scolastica ed attinenti agli obiettivi generali dell'integrazione scolastica di alunni con bisogni educativi speciali.
6. In caso di assenza del personale educativo, l'aggiudicatario è tenuto a darne comunicazione tempestiva all'Istituzione Scolastica e a provvedere alla sua sostituzione, al più presto possibile e comunque al massimo entro il giorno successivo garantendo la copertura di tutto l'orario di servizio, salvo diversi accordi con il dirigente scolastico.
7. In caso di specifiche attività programmate per l'alunno, la cui attuazione sia prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione ed altro), l'organizzazione e la spesa per gli spostamenti e l'eventuale soggiorno è a completo carico dell'Istituzione Scolastica al netto delle ore a recupero delle assenze (come da precedenti punti 4 e 5).
8. Per l'assistenza durante i viaggi di istruzione di cui all'art. 2 comma 2 lett. d) e) il compenso giornaliero verrà riconosciuto:
  - in massimo 8 ore compreso l'orario di servizio in caso di pernottamento;
  - in massimo 6 ore compreso l'orario di servizio per le uscite di un giorno.
9. Se all'interno dell'orario è prevista l'assistenza alla mensa scolastica dell'alunno, il pasto del personale della Cooperativa è a carico dell'Istituzione Scolastica.
10. È facoltà del dirigente scolastico richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale che non risulti motivatamente idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto educativo individualizzato.
11. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara.

#### **Art. 4 – Obblighi a carico dell'Operatore economico**

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 7.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, come richiamate al successivo art. 6, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'appaltatore è tenuto ad adempiere a quanto indicato nell'art. 2 con le modalità indicate nell'art. 3 del presente documento unitamente a quelle contemplate all'interno dell'offerta tecnica prodotta dallo stesso operatore economico le quali a seguito di aggiudicazione risultano essere parte integrante delle obbligazioni prestazionali derivanti dal presente appalto.
5. L'operatore economico è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L.P. n. 2/2020.

## **Art. 5 – Obblighi a carico della stazione appaltante**

1. La stazione appaltante provvede a fornire all'aggiudicatario tutta la documentazione necessaria sull'alunno tale da permettere allo stesso di individuare il personale più adeguato, anche per formazione, a rispondere alle esigenze ed alle caratteristiche personali dell'alunno. I dati forniti saranno trattati ai sensi dell'art. 28 comma 2 del presente capitolato.

## **Art. 6 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;

b) il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;

e) il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nell'avviso di gara.

4. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione

del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

5. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto**

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
  - a.1) il presente Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e il "Contratto di nomina a responsabile del trattamento e conferimento delle relative istruzioni";
  - a.2) la relazione generale illustrativa e stima economica,
  - a.3) l'offerta tecnica dell'Operatore economico,
  - a.4) l'offerta economica dell'Operatore economico
  - a.6) la comunicazione del Conto Dedicato.
  - a.7) nomina dell'aggiudicatario a responsabile esterno del trattamento dati.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Eventuali atti aggiuntivi verranno stipulati con le medesime modalità di cui al comma 2.

#### **Art. 8 – Durata del contratto**

1. Il contratto ha durata corrispondente all'anno scolastico, il servizio segue il calendario scolastico della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2026-2027 ad eccezione dei due giorni di sospensione delle attività didattiche a disposizione dell'ente appaltante. Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.
2. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la Stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni. È sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 9 – Importo del contratto**

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Per ciascun lotto le ore complessive remunerate non potranno superare:

##### **Per il periodo settembre - dicembre 2026:**

- lotto 1 n. 168 ore; per un importo di € 5.376,00 al netto di IVA
- lotto 2 n. 350 ore; per un importo di € 11.200,00 al netto di IVA
- lotto 3 n. 196 ore; per un importo di € 6.272,00 al netto di IVA
- lotto 4 n. 294 ore; per un importo di € 9.408,00 al netto di IVA
- lotto 5 n. 378 ore; per un importo di € 12.096,00 al netto di IVA;
- lotto 6 n. 196 ore; per un importo di € 6.272,00 al netto di IVA;
- lotto 7 n. 140 ore; per un importo di € 4.480,00 al netto di IVA;
- lotto 8 n. 210 ore; per un importo di € 6.720,00 al netto di IVA;

##### **Per il periodo gennaio – agosto 2027:**

- lotto 1 n. 228 ore; per un importo di € 7.296,00 al netto di IVA
- lotto 2 n. 475 ore; per un importo di € 15.200,00 al netto di IVA

- lotto 3 n. 266 ore; per un importo di € 8.512,00 al netto di IVA
- lotto 4 n. 399 ore; per un importo di € 12.768,00 al netto di IVA
- lotto 5 n. 513 ore; per un importo di € 16.416,00 al netto di IVA;
- lotto 6 n. 266 ore; per un importo di € 8.512,00 al netto di IVA
- lotto 7 n. 190 ore; per un importo di € 6.080,00 al netto di IVA
- lotto 8 n. 285 ore; per un importo di € 9.120,00 al netto di IVA;

3. Fermo restando il limite massimo stabilito per il periodo settembre – dicembre 2026, che non potrà in nessun caso essere superato, le ore eventualmente non effettuate nel periodo anzidetto potranno essere prestate nel periodo gennaio – agosto 2027 previo accordo con il dirigente scolastico o persona delegata.

4. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023, nel caso di trasferimento dello studente presso altra istituzione scolastica.

5. Si rappresenta che la scrivente Stazione appaltante si riserva sin da ora la facoltà di procedere all'aggiornamento dei prezzi in corso di esecuzione del contratto qualora si ritenesse necessario operare un riequilibrio contrattuale.

#### **Art. 10 – Revisione dei prezzi**

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifichi una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie ai sensi dell'art. 60 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023. Si applica altresì quanto disposto dall'Allegato II.2 bis del Codice.

3. L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione; si applica in ogni caso il comma 1 dell'art. 12 dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023. La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

4. In caso di sospensioni/proroghe dei termini di aggiudicazione, l'indice di riferimento iniziale è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per la ridetta aggiudicazione, come previsto dall'art. 12 comma 1 dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023.

5. La Stazione appaltante monitora l'andamento dell'indice/degli indici di riferimento e l'adeguamento dei prezzi è attivato automaticamente dalla Stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, in conformità all'art. 3, comma 2 dell'Allegato II.2-bis del D. Lgs. n. 36/2023.

6. L'adeguamento prezzi ha effetto per le prestazioni oggetto del contratto da eseguire dopo l'attivazione della clausola in parola.

7. La Stazione appaltante comunica via PEC all'Operatore economico i nuovi prezzi revisionati da applicare alle prestazioni contrattuali da eseguire.

#### **Art. 11 – Direttore dell'esecuzione del contratto**

La stazione appaltante omette la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto in quanto la CPV relativa al servizio in oggetto non rientra tra quelle della lett. m) dell'art. 32 comm2 All. II.14 del Codice.

#### **Art. 12– Avvio dell'esecuzione del contratto**

1. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

2. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla

risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

#### **Art. 13 – Anticipazione del prezzo**

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

#### **Art. 14 – Esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 15 – Sospensione dell'esecuzione del contratto**

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 – Modifica del contratto durante il periodo di validità**

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. Nel caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, di uno studente con bisogni educativi speciali ad un'altra Istituzione scolastica o formativa, si adotterà la procedura prevista dalla normativa provinciale vigente in materia e, pertanto la prestazione sarà ridotta proporzionalmente.

#### **Art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso**

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore su presentazione di fattura elettronica mensile **con pagamento a 30 gg.**, sulla base delle ore effettivamente svolte. **Alla fattura dovrà essere allegato il registro delle presenze** attestante la regolare prestazione svolta e il prospetto riepilogativo delle ore prestate nel periodo di riferimento.
2. I pagamenti sono disposti previa **verifica di conformità delle prestazioni contrattuali** secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. La verifica di conformità in corso di esecuzione avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo **entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità** in corso di esecuzione, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.
5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità in corso di esecuzione con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.
6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per

l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. Per l'ente Provincia autonoma di Trento, ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota dei servizi eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante).

#### **Art. 18 – Disposizioni specifiche in materia di contabilità**

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 17 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

#### **Art. 19 – Controlli sull'esecuzione del contratto**

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 31.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 20 – Vicende soggettive dell'Operatore economico**

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett. d), n. 2) e 124 del D. Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 21 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D. Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

## **Art. 22 – Subappalto**

1. Non è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

## **Art. 23 – Tutela dei lavoratori**

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

## **Art. 24 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto**

1. Al personale impiegato nella prestazione oggetto di appalto, è applicato il Contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Operatore economico anche in maniera prevalente.

2. Fermo quanto stabilito dall'art. 9 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, come modificata dalla deliberazione n. 1746 di data 29 settembre 2023, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal CCNL delle cooperative sociali approvato in data 26 gennaio 2024 e dal CCPL del medesimo settore approvato in data 19 luglio 2024. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività.

3. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

## **Art. 25 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati**

1. Considerata la particolare natura della prestazione dedotta in contratto, l'appaltatore non sarà obbligato ad impiegare lavoratori svantaggiati, appartenenti alla categoria di cui all'art. 4 della Legge 381/1991.

## **Art. 26 – Sicurezza**

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

#### **Art. 27 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

#### **Art. 28 – Trattamento dei dati personali**

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo Fondo-Revò, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni al Responsabile del trattamento. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "*Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati*" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

#### **Art. 29 – Obblighi assicurativi**

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

5. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

#### **Art. 30 – Garanzia definitiva**

1. Ove dalla documentazione prodotta da parte dell'operatore economico, ovvero da precedente esperienza della stazione appaltante procedente o di altra stazione appaltante, risulti che l'operatore economico medesimo sia in possesso di adeguate capacità tecniche e professionali, nonché di comprovata solidità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 31 marzo 2023,

n. 36 lo stesso viene esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva.

### **Art. 31 – Penali**

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari all'un per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale fino al 10% dell'importo contrattualmente dovuto salvo il risarcimento del maggior danno. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o disservizio.
3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 32 – Risoluzione del contratto**

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:
  - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
  - b) ingiustificata sospensione del servizio;
  - c) subappalto non autorizzato;
  - d) il mancato rispetto di quanto offerto;
  - e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 21 del presente capitolato;
  - f) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro cinque giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
  - g) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
  - g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 31, comma 5, del presente capitolato;
  - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
  - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
  - n) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - o) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
3. Il contratto di appalto può essere altresì risolto nelle ipotesi disciplinate dall'art. 99, comma 3-bis del

D.Lgs. 36/2023.

4. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

### **Art. 33 – Recesso**

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 34 – Dovere di Riservatezza**

1. Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, l'affidatario e il proprio personale sono tenuti al rispetto del diritto alla riservatezza degli alunni assistiti e dei contenuti della documentazione scolastica di cui vengono a conoscenza.

### **Art. 35 – Definizione delle controversie**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D. Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro del Tribunale nel cui circondario ha sede la Stazione appaltante.

### **Art. 36 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

3. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

### **Art. 37 – Obblighi in materia di legalità**

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 31 gennaio 2025, resa disponibile al link: <https://www.vivoscuola.it/content/view/full/390729>.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Il contraente inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 73 di data 31 gennaio 2025, resa disponibile al link: <https://www.vivoscuola.it/content/view/full/390729>."

4. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

6. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente (...) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

7. L'Operatore economico si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'affidamento/aggiudicazione della prestazione.

### **Art. 38 – Spese contrattuali**

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico, se ed in quanto dovute.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D. Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 39 – Disposizioni anticorruzione**

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*), nonché il Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024.

2. L'Operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

3. L'Operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1514 di data 27 settembre 2024 a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

4. L'Operatore economico dichiara che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Operatore economico si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

5. L'Amministrazione, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.

6. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente dell'APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

7. L'Operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

**Art. 40 – Norma di chiusura**

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.